

AVVISO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTANZE PERICOLOSE – PRIMA SCADENZA 28/08/2021

Si ricorda che il **D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102** (G.U. Serie generale - n. 202 del 13/08/2020) ha introdotto nuovi adempimenti per gli stabilimenti che utilizzano sostanze classificate come *cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata nonché di quelle classificate come estremamente preoccupanti* nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni.

Il primo adempimento riguarda gli **stabilimenti in esercizio alla data del 28/08/2020**: i Gestori dovranno trasmettere all’Autorità competente entro il 28/08/2021 una **relazione finalizzata alla sostituzione delle stesse**, nella quale si analizzi la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione che, in ottemperanza all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere attuata non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

Il Legislatore non ha fornito indicazioni specifiche circa i contenuti della relazione, ma ha fornito chiarimenti riguardo il campo di applicazione: il parere del MATT è disponibile per la consultazione in allegato alla presente.

La **Città Metropolitana di Torino**, in qualità di Autorità (territorialmente) competente, fornisce le seguenti **indicazioni operative** per chi è interessato dall’adempimento:

- la relazione deve essere redatta da Professionista abilitato, o da personale interno all’Azienda dotato di adeguata competenza e specializzazione, trasmessa esclusivamente tramite PEC (protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it) in formato PDF e accompagnata da una lettera di trasmissione timbrata e firmata dal Legale Rappresentante dell’Azienda, con indicazione dei recapiti del referente incaricato;
- eventuali tabelle/fogli di calcolo allegati alla relazione devono essere convertiti in PDF prima dell’invio;
- copia della relazione e degli eventuali allegati devono essere trasmessi anche al Dipartimento di Torino di ARPA Piemonte tramite PEC (dip.torino@pec.arpa.piemonte.it);
- nella relazione si fornisce - anche in forma tabellare, se ne agevola la trattazione - il dettaglio delle sostanze impiegate, della classificazione di ciascuna, delle fasi produttive in cui sono utilizzate, delle concentrazioni e dei flussi di massa nelle emissioni; si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, indicando modalità e tempistiche necessarie ove si avesse riscontro positivo di fattibilità;
- i referenti incaricati devono graduare il livello di approfondimento della valutazione di fattibilità tecnico-economica in funzione dell’impatto ambientale derivante dalla presenza delle sostanze in parola nelle emissioni (siano esse convogliate o diffuse), in quanto contenute nelle materie prime/prodotti avviati alla fase che origina tali emissioni.

Disposizioni inerenti attività ed impianti di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (attività scarsamente rilevanti ed attività soggette ad autorizzazione di carattere generale).

Si informa che **non** sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle attività di cui all'art. 272, **comma 1** del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (cosiddette attività *scarsamente rilevanti*).

Si rammenta che nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni di carattere generale di cui ai **commi 2 e 3** dell'art. 272, risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4ⁱ, per effetto del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, il Gestore è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, **entro il 21/08/2023**. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Nel caso in cui, invece, a seguito di una **modifica della classificazione** di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, il Gestore deve presentare all'Autorità competente una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**.

i “Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.”



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

Il Direttore Generale

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Emissioni e Rischi Ambientali
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Articolo 271, comma 7bis, e articolo 272, comma 4, Dlgs 152/2006. Riscontro a quesito. Rif. mail della Regione Piemonte dell'8 febbraio 2021, acquisita con prot. MATTM/12388 dell'8 febbraio 2021.

Con il quesito interpretativo in oggetto si richiedono chiarimenti in relazione all'articolo 271, comma 7bis, e all'articolo 272, comma 4, del Dlgs 152/2006.

In primo luogo, si richiede se gli obblighi di relazione e di sostituzione previsti dall'articolo 271, comma 7bis, si riferiscono solo alle sostanze aventi certe classificazioni di pericolosità o anche alle miscele aventi tali classificazioni. Si richiede, inoltre, come gestire il caso delle miscele che non possiedono tale classificazione ma sono composte da sostanze che, singolarmente, la possiedono.

Al riguardo, si evidenzia che la complessiva formulazione del comma 7bis (che richiama "le sostanze o le miscele" che "ricadono nel presente comma") e della connessa disposizione transitoria dell'articolo 3 del Dlgs n. 202/2020 (che richiama "le sostanze o le miscele" previste dal comma 7bis) implica l'applicazione di tale norma anche alle miscele.

Nel caso in cui poi il ciclo produttivo da cui originano le emissioni utilizzi una miscela non avente una classificazione di pericolosità ma composta da sostanze che hanno tale classificazione, la finalità della norma conduce ad attribuire rilievo alle caratteristiche che il materiale possiede quando entra nel trattamento che produce le emissioni (rileva pertanto, in tali casi, solo la classificazione della miscela).

In secondo luogo, si richiede se il divieto di applicare le autorizzazioni generali nei casi in cui il ciclo produttivo da cui originano le emissioni utilizzi sostanze o miscele aventi certe classificazioni di pericolosità (articolo 272, comma 4, del Dlgs 152/2006) trovi attuazione anche quando tali sostanze o miscele sono utilizzate in cicli produttivi da cui originano emissioni natura diffusa.

Al riguardo, si evidenzia che, in assenza di specificazioni nella norma in esame, la nozione di emissione si estende a tutte le fattispecie previste dalla definizione legale contenuta nell'articolo 268 e si riferisce, pertanto, sia alle emissioni convogliate, sia alle emissioni diffuse.

DIV V – FR

Giusy Lombardi
**LOMBARDI
GIUSY
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
Direttore
Generale
08.02.2021
10:52:24 UTC**